

## I TEMI: COVID-19 – IL DECRETO DI APRILE

### 01. NOZIONE

La situazione di grave emergenza venutasi a creare a seguito dell'espandersi del virus identificato come **COVID-19** ha comportato l'adozione di provvedimenti drastici, tra i quali **la chiusura di molte attività produttive**.

La situazione di emergenza ha partorito il primo **DL 17 marzo 2020, n. 18** che ha promulgato una serie di disposizioni riguardanti i vari settori della nostra economia e della nostra vita sociale.

Questo nuovo decreto intende dare sollievo alle attività produttive, finalmente pubblicato, seppur con ritardo rispetto all'annuncio, il **DL 8 aprile 2020, n. 23**. Composto di 44 articoli. **Il decreto legge è in vigore da oggi 9 aprile 2020**.

In questa scheda riepiloghiamo sinteticamente il contenuto dello stesso soffermandoci sulle norme di maggior impatto ed interesse, seguendo i profili del citato DL.

### 02. ART. 1 – MISURE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE

In conformità alla normativa europea sugli aiuti di Stato, **fino al 31 dicembre 2020**, sono concesse garanzie agli istituti di credito per finanziamenti da erogare alle imprese.

Tali garanzie non potranno superare l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui **almeno 30 miliardi** sono destinati a **supporto di piccole e medie imprese** inclusi anche **lavoratori autonomi e liberi professionisti**.

Tale garanzia è rilasciata entro il **31 dicembre 2020** per finanziamenti di **durata non superiore a 6 anni** con possibilità di **preammortamento di durata fino a 24 mesi**, è necessario che l'azienda non rientri nelle categoria delle imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019.

L'importo del prestito assistito **non può essere superiore al maggiore tra questi due elementi:**

**25% del fatturato annuo dell'impresa relativi al 2019;**

**il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019**

Ai fini della verifica di questi limiti, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.

**La garanzia**, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito **copre il:**

**90%** dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

**80%** per le imprese con più di 5.000 dipendenti e valore del fatturato tra 1,5 e 5 miliardi di euro;

**70%** per le imprese con valore di fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

Le **commissioni annuali** dovute per il rilascio della garanzia sono:

per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto quinto e sesto anno;

per i finanziamenti di altre imprese rispettivamente 50 100 e 200 punti base.

L'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, **non approvi la distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi** all'erogazione del finanziamento.

L'impresa che beneficia della garanzia **assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.**

Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a **sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante** impiegati in stabilimenti produttivi e

attività imprenditoriali che **siano localizzati in Italia**, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

In favore di imprese con **meno di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro**, **si applica la seguente procedura semplificata**:

l'impresa presenta a un istituto la domanda di finanziamento garantita dallo Stato;
in caso di esito positivo l'Istituto trasmette la richiesta di emissione della garanzia a SACE Spa che processerà la richiesta
l'istituto finanziatore procederà al rilascio del finanziamento assistito da garanzia SACE.

Queste disposizioni possono essere adeguate con Decreto MEF se richiesto dalla Commissione Europea perché queste disposizioni **sono subordinate all'approvazione della Commissione Europea**.

L'**art. 2** è dedicato alle misure a sostegno dell'internalizzazione delle imprese, **di prioritaria importanza**, ma in questa sede non ci soffermiamo su tale aspetto e ci torneremo con una scheda apposita

### **03. ART. 4 – CONTRATTI E COMUNICAZIONI IN MODO SEMPLIFICATO**

**Fino al termine dello stato di emergenza** (attualmente al **31 luglio 2020**) i contratti conclusi con la clientela al dettaglio da parte degli Istituti e intermediari finanziari hanno efficacia anche se il consenso del cliente è espresso mediante posta elettronica non certificata o altro mezzo idoneo purché accompagnati dalla copia di un documento d'identità. Il contratto potrà comunque essere consegnato dall'intermediario al cliente anche mediante la messa a disposizione su supporto durevole, mentre la copia cartacea sarà consegnata alla prima occasione utile successiva.

Il medesimo strumento potrà essere utilizzato anche per **l'esercizio del diritto di recesso**.

#### **04. ART. 11 – SOSPENSIONE DEI TERMINI DI SCADENZA DEI TITOLI DI CREDITO**

I termini di scadenza di **vaglia cambiari, cambiali, altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva** emessi prima della data di entrata in vigore di questo decreto e scadenti **dal 9 marzo al 30 aprile 2020 sono sospesi per lo stesso periodo.**

Secondo la Relazione illustrativa, quindi si introduce, in generale, la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito emessi prima dell'entrata in vigore del decreto.

Con riguardo agli assegni bancari e postali, **si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario.**

Ciò non impedisce ai beneficiari, che desiderino e siano in grado di farlo, di presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione; il titolo continua pertanto a essere pagabile dal trattario nel giorno di presentazione **qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del traente**; tuttavia, nell'ipotesi di difetto di provvista, varrà anche per il traente la sospensione della presentazione **con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell'assegno.**

In tale contesto non verrà quindi inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione; se l'avviso di revoca è già stato inviato, **il termine di 60 giorni per l'esecuzione del pagamento tardivo è sospeso.**

Tutti gli elementi necessari per determinare la possibilità o meno di procedere al pagamento del titolo (quali, ad esempio, la disponibilità dei fondi, la mancanza di autorizzazione) nonché quelli da considerare per ulteriori azioni (es. protestabilità o meno), verranno quindi valutati al termine del periodo di sospensione.

Si sospende, inoltre, la trasmissione alle Camere di Commercio da parte dei pubblici ufficiali dei protesti e delle constatazioni equivalenti levati **dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento**; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione.

## 05. ART. 13 – FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI

Fino al **31 dicembre 2020** **in deroga alla vigente disciplina** si applicano, tra le altre previste, le misure seguenti:

la garanzia è concessa a titolo gratuito;

l'importo massimo concedibile a singola impresa è elevato a 5 milioni di euro, ammesse alla garanzia le imprese con un numero di dipendenti fino a 499;

la percentuale di copertura della garanzia è elevato al 90% per le operazioni di durata fino a 72 mesi, l'importo non può superare alternativamente:

- 1) il doppio della spesa salariale annua del 2019 e per imprese costituite da meno di due anni i costi salariali previsti per i primi due anni;
- 2) il 25% del fatturato del 2019;
- 3) il fabbisogno per costi del capitale d'esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi nel caso di PMI e nei successivi 12 mesi nel caso di imprese non superiore a 499;

per operazioni per le quali gli istituti hanno accordato la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o l'allungamento della scadenza per il COVID-19 la durata della garanzia è estesa di conseguenza;

Anche questo argomento sarà trattato compiutamente con apposita scheda.

## 06. ART. 14 – FINANZIAMENTI EROGATI DALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSE SUI FINANZIAMENTI

Il Fondo può prestare garanzia sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità del mondo dello sport dalle Federazioni nazionali fino alle ASD iscritte nel relativo registro.

Il Fondo speciale può concedere **contributi in conto interessi** fino al 31 dicembre 2020 sui finanziamenti erogati per le esigenze di liquidità sempre per i soggetti suddetti secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo.

## 07. ART. 18 – SOSPENSIONE DI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

Per imprese, artisti e professionisti, con sede nello Stato, e **con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019**, che hanno subito una **riduzione dei ricavi o compensi di almeno il 33%** nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e così per il mese di aprile **sono sospesi rispettivamente per i mesi di aprile e maggio 2020** i termini di versamento in autoliquidazione relativi:

a)	alle <b>ritenute alla fonte</b> art 23 e 24 DPR 600/1973 (redditi di lavoro dipendente e assimilati) e quelle relative alle addizionali regionale e comunale;
b)	<b>all'imposta sul valore aggiunto;</b>
c)	ai versamenti dei <b>contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL;</b>

I soggetti con ricavi o compensi **superiori a 50 milioni** per accedere ai medesimi benefici devono avere avuta una riduzione di almeno **il 50%** dei ricavi o compensi.

Professionisti e artisti che hanno intrapreso l'attività **dopo il 31 marzo 2019** beneficiano degli stessi provvedimenti agevolativi.

Tali versamenti sono sospesi anche per **enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi** civilmente riconosciuti che svolgono attività di interesse generale non in regime di impresa.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati **senza sanzioni o interessi** entro il **30 giugno 2020** o anche mediante **rateizzazione mensile fino a 5 rate** di pari importo con inizio dal medesimo mese di giugno.

Per i soggetti aventi diritto restano ferme **per il mese di aprile** le disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, e dell'articolo 61, commi 1 e 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, per i mesi **di aprile e maggio**, le disposizioni dell'articolo 61, comma 5, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.

**La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi resta disciplinata** dall'articolo 61, commi 4 e 5 del DL 18/2020.

## 08. ART. 19 – RITENUTE LAVORO AUTONOMO SOSPENSIONE

L'art. **62 comma 7 del DL 18/2020** aveva disposto il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi per i soggetti **con volume d'affari nel periodo precedente inferiore a 400.000 euro** e che non **abbiano corrisposto compensi per lavoro dipendente nel mese precedente**, che i compensi dal **17 al 31 marzo 2020** potevano non essere assoggettati a ritenute d'acconto. Gli stessi saranno versati in unica soluzione entro il **31 maggio** o per 5 rate mensili di pari importo senza sanzioni e interessi dal soggetto percipiente che dovrà rilasciare apposita attestazione al sostituto d'imposta.

L'articolo in questione estende **al 31 maggio** il periodo di non assoggettamento e al **31 luglio** la data del versamento ferma restando la rateizzazione.

## 09. ART. 20 – ACCONTI D'IMPOSTA PER IL 2020

Per **l'anno 2020** gli acconti d'imposta derivanti dalle dichiarazioni dei redditi non si applicheranno sanzioni ed interessi per insufficiente versamento se quanto versato non è inferiore all'**80%** di quanto sarebbe dovuto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta.

In altre parole è ammesso un errore previsionale in ragione del 20% per gli acconti dovuti.

## 10. ART. 24 – AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

Tenuto conto che l'emergenza epidemiologica in corso sta provocando difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, al fine di non far decadere dal beneficio "**prima casa**" i soggetti potenzialmente interessati, dispone la sospensione dei termini, previsti dalla relativa normativa, nel periodo compreso tra il **23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020**, i quali **torneranno a decorrere allo scadere del periodo di sospensione**.

### Si tratta:

del termine di 18 mesi entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione;



del termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l'immobile deve procedere all'acquisto di altro immobile

del termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso;

del credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.

## 11. ART. 25 – ASSISTENZA FISCALE A DISTANZA

La norma intende agevolare la tempestiva presentazione della dichiarazione mediante il modello 730 agevolando le modalità di rilascio della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata e della relativa documentazione, fermo restando la regolarizzazione alla cessazione dello stato di emergenza.

In particolare, **viene consentito che i CAF e i professionisti** abilitati possano gestire "a distanza" l'attività di assistenza fiscale o di assistenza per la predisposizione del 730 con modalità telematiche acquisendo la delega sottoscritta dal contribuente.

Viene previsto che, in caso di necessità determinata, ad esempio, dall'indisponibilità di strumenti quali stampanti o scanner, il contribuente può inviare una delega non sottoscritta ma suffragata da una propria autorizzazione. L'autorizzazione può essere resa, ad esempio, con strumenti informatici quali un video o un messaggio di posta elettronica accompagnato da una foto, anche mediante il deposito nel cloud dell'intermediario.

Resta fermo l'obbligo di regolarizzazione, con consegna delle citate deleghe e della documentazione, una volta cessata l'attuale situazione emergenziale

**Tali modalità** sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni **all'INPS**, come ad esempio la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, presentazione del modello RED e la richiesta del Reddito di cittadinanza.



## 12. ART. 29 – PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO E NOTIFICA SANZIONI RELATIVE AL CONTRIBUTO UNIFICATO

Con le disposizioni previste al **comma 1**, al fine di agevolare la digitalizzazione anche degli atti giudiziari la cui controversia è stata **avviata dalle parti con modalità cartacee**, si prevede l'obbligo per dette parti di depositare **gli atti successivi e notificare i provvedimenti giurisdizionali tramite modalità telematiche**.

Il **comma 2** del presente articolo introduce il nuovo **comma 1-ter nell'articolo 16 del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (TUSG)**.

Detto comma consente agli Uffici giudiziari di notificare gli atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, in mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l'ufficio di Segreteria delle Commissioni tributarie o la cancelleria competente.

La suddetta notifica PEC è consentita anche qualora l'irrogazione della sanzione sia contenuta nell'invito al pagamento di cui all'articolo 248 del TUSG.

La **nuova procedura** telematica **permette**, pertanto, **di completare il flusso informatico** delle spese di giustizia collegate a processi giurisdizionali digitali già obbligatori, oltre che generare un risparmio di spese postali nel bilancio dello Stato.

La ratio della norma tende a valorizzare il ruolo del difensore e il relativo domicilio eletto non solo per le notifiche processuali ma anche per la ricezione degli atti relativi alle spese di giustizia. **Sarà il difensore a garantire al suo assistito la conoscibilità degli atti notificati in base al mandato ricevuto** (Cfr. Corte Costituzionale sent. 29 marzo 2019, n. 67).

## 13. ARTICOLI VARI – DISPOSIZIONI VARIE IN BREVE

### Codice crisi d'impresa e dell'insolvenza

**ART. 5** Rinvia l'entrata in vigore del **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza** originariamente previsto per il 15 agosto 2020 **al 1° settembre 2021**.

### Riduzione capitale sociale

**ART. 6** Fino al **31 dicembre 2020** sono sospese le disposizioni in tema di responsabilità personale per gestione non conservativa e non opera la causa di scioglimento delle società per riduzione o perdita del capitale sociale.

### Principi di redazione del bilancio

**ART. 7** Nella redazione del **bilancio d'esercizio 2020** la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività può ritenersi soddisfatta se sussistente al bilancio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020. Il criterio di valutazione deve essere specificatamente illustrato nella nota informativa. Tali disposizioni **si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio e non ancora approvati**.

### Finanziamenti alle società dei soci e da esercenti attività controllo

**ART. 8** In materia di **finanziamenti alle società**, fino al 31 dicembre 2020 non si applicano alle società le disposizioni relativi alla postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita l'attività di direzione o coordinamento.

### Concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, fallimento

**ART. 9** I termini di adempimento dei **concordati preventivi** e degli **accordi di ristrutturazione** scadenti tra il 23 febbraio e il 30 giugno sono prorogati di sei mesi.

**ART. 10** Nei procedimenti per l'omologazione degli stessi, pendenti al **23 febbraio 2020** il debitore può presentare, fino all'udienza per l'omologa, istanza per la concessione di un termine non superiore a 90 giorni per un nuovo piano o

proposta di concordato.

I ricorsi presentati per dichiarare l'apertura del fallimento e di procedure anch'esse fondate sullo stato di insolvenza presentati **tra il 9 marzo e il 30 giugno sono improcedibili.**

### Rimessione in termini di versamenti

**ART. 21** Tutti i versamenti che l'art. 60 del DL 18/2020 aveva spostato dal 16 al 20 marzo, sono rimessi nei termini **se pagati entro il 16 aprile 2020.**

### Certificazione Unica 2020

**ART. 22** Il termine per la trasmissione della Certificazione Unica, **scaduto il 31 marzo** è prorogato al 30 aprile.

### Proroga certificati appalti

**ART. 23** I certificati relativi alle procedure di appalto e subappalto emessi entro il 29 febbraio 2020 sono validi fino al 30 giugno 2020.

### Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

**ART.26** In relazione all'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche la norma modifica **l'articolo 17 del decreto-legge n. 124 del 2019** al fine di prevedere che, nel caso in cui l'ammontare dell'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia di importo inferiore a 250 euro (ma l'importo complessivo dell'imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno. Se, considerando anche l'imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno, l'importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro, il versamento dell'imposta relativa al primo e secondo trimestre dell'anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell'anno di riferimento. Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre solare dell'anno.

### Sanificazione ambienti di lavoro

**ART. 30** L'art. 64 del DL 18/2020 aveva previsto un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese sostenute, con un massimo di 20.000 euro a beneficiario, per la sanificazione dei luoghi di lavoro nel limite di 50 milioni per l'anno 2020.

**La norma amplia** non i fondi destinati, neppure la misura del credito d'imposta ma **gli articoli di spesa** che danno diritto al detto credito includendo quelle relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all'acquisto e all'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

### INPS e PIN

**ART. 35** L'INPS potrà rilasciare le **identità digitali (PIN)** in maniera semplificata acquisendo telematicamente. Gli elementi necessari all'identificazione del richiedente, ferma la verifica dopo il periodo emergenziale.

### Disposizioni in materia di lavoro

**ART. 41** Le disposizioni sulla Cassa integrazione, anche i deroga si applicano anche ai lavoratori **assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020**.  
Le domande presentate per la Cassa integrazione in deroga sono esenti dall'imposta di bollo.